

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JODICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1959

Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito

ONOREVOLI SENATORI. — È un fatto che, tra ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, esiste un dissidio che si ripercuote indubbiamente sull'andamento dei servizi e che perciò l'Amministrazione ha tutto l'interesse di eliminare con ogni possibile urgenza. Molte sono le cause di questo dissidio e, tra queste, particolarmente determinante è quella che trae origine dal sistema in vigore per la ripartizione fra le due categorie della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito, di cui al modello 69.

È risaputo, infatti, che, sui crediti recuperati dall'erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario per effetto della vendita dei corpi di reato, viene corrisposta agli ufficiali giudiziari una percentuale del 15 per cento. Gli ufficiali giudiziari, a loro volta, sono tenuti a corrispondere agli aiutanti ufficiali giudiziari la terza parte della predetta percentuale del 15 per cento, ed è proprio questa ripartizione che determina negli aiutanti un vivissimo malumore.

Gli aiutanti, infatti, si ritengono oggetto di sfruttamento da parte degli ufficiali giudiziari, che finiscono con l'introdurre la più gran parte di una percentuale su somme per il cui recupero essi anticipano le spese e svolgono un'attività di gran lunga superiore a quella che viene svolta dagli ufficiali giudiziari. Se dovesse applicarsi — dicono gli aiutanti — un sistema distributivo più rispondente a criteri di logica e di giustizia, le posizioni dovrebbero invertirsi con l'attribuzione della terza parte agli ufficiali giudiziari e dei residui due terzi agli aiutanti.

Le doglianze degli aiutanti ufficiali giudiziari, sfrondate di ogni esagerazione, non sono prive di fondamento, ragion per cui si rende necessario stabilire un nuovo criterio di ripartizione, che però contempererà le esigenze degli uni e degli altri. Intanto, è un fatto innegabile che *tutte* le notificazioni in materia penale ed amministrativa e *tutti* i relativi precetti, bandi di vendita ed ordinanze, vengono notificati sempre e soltanto dagli aiutanti; ed è un fatto altrettanto innegabile che oltre la metà dei debitori

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

estingue il debito a seguito della semplice intimazione del precetto. Gli altri debitori, che nonostante la notifica del precetto non pagano, sono quelli che non hanno la possibilità di pagare, ragion per cui l'azione esecutiva dell'ufficiale giudiziario si risolve quasi sempre in un verbale negativo, appunto a causa dell'insolvenza del debitore.

Affinchè gli onorevoli senatori possano rendersi conto della fondamentale ingiustizia che è alla base del sistema di ripartizione in vigore, faccio il caso dell'Ufficio unico della Corte di appello di Roma dove, grosso modo, prestano servizio 50 ufficiali giudiziari e 120 aiutanti. Qualora i crediti recuperati dall'erario ed i diritti e le trasferte dovessero ammontare, ad esempio, a tre milioni di lire, un terzo — cioè un milione — andrebbe ripartito tra i 120 aiutanti in ragione di 8.333 lire *pro capite*, ed i residui due terzi — cioè due milioni — andrebbero invece ripartiti tra i 50 ufficiali giudiziari in ragione di 40 mila lire *pro capite*.

La evidente sproporzione fra le due cifre — tanto più evidente quando si consideri la preminente attività svolta dagli aiutanti ufficiali giudiziari — rende superfluo ogni altro commento e mi ha spinto a presentare lo accluso disegno di legge che, eliminando una sì palese ingiustizia, ripartisce in parti eguali, *pro capite*, tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti sia la percentuale sui crediti recupe-

rati dall'erario che i diritti e le trasferte degli atti a debito, in modo da realizzare una ripartizione più equa e più proporzionata all'effettivo lavoro svolto singolarmente dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti.

Ogni contraria obiezione, che volesse far leva sulla diversità della « funzione », è del tutto infondata, in quanto la differenziazione tra l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario è già nella diversa qualifica, nella diversa funzione, nella diversa equiparazione (l'ufficiale giudiziario alla carriera di concetto, l'aiutante alla carriera esecutiva), nel diverso minimo garantito (quello di concetto all'ufficiale giudiziario e quello della carriera esecutiva all'aiutante). Nella questione in oggetto, non di « funzione » si tratta: più semplicemente si tratta di attribuire a ciascuno il suo e di attuare perciò il precetto costituzionale, il quale vuole che la retribuzione di ogni lavoratore sia proporzionata non solo alla *qualità* ma anche alla *quantità* del suo lavoro. Non v'è dubbio che, nel caso specifico, la maggiore *quantità* di lavoro svolta dagli aiutanti vada a compensare ad usura la diversa *qualità* del lavoro svolto dagli ufficiali giudiziari.

Tale essendo la situazione, confido nell'accoglimento del presente disegno di legge da parte degli Onorevoli senatori e rilevo che l'applicazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 108 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« La percentuale del 15 per cento di cui al precedente comma è suddivisa in tante quote quanti sono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti all'ufficio ».

## Art. 2.

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 141 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« Sulla percentuale spettante agli ufficiali giudiziari a norma del precedente articolo 108, n. 2, al netto delle quote spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari, è dovuta una tassa del dieci per cento a favore dello Stato, che viene trattenuta dal procuratore del registro all'atto del pagamento della percentuale medesima ».

## Art. 3.

Il testo del primo comma, n. 2, dell'articolo 156 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« 2) con la quota parte della percentuale sui crediti recuperati dall'erario, al netto della tassa di cui all'articolo 141, sui campioni civili, penali ed amministrativi, spettante agli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio ove gli aiutanti prestano servizio: detta quota è a carico degli ufficiali giudiziari ».

## Art. 4.

Il testo del secondo comma dell'articolo 156 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è sostituito dal seguente:

« È dovuta agli aiutanti ufficiali giudiziari che prestano effettivo servizio nell'ufficio al momento in cui il procuratore del registro invia le somme recuperate spettanti agli ufficiali giudiziari, la quota parte delle somme medesime, nella misura stabilita nel comma secondo del precedente articolo 108 ».

## Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.